



## IL MONDO DEI RIFIUTI

Maggio 2025



# ambiente

crescita quantitativa e qualitativa del potere tecnologico

atteggiamento del dominio sulla natura

orientamento della scienza

Orientamento delle forze politiche

**passioni speranze**

emozione insofferenza

La parola **ambiente** è inserita nella **COSTITUZIONE ITALIANA**  
con la revisione del **11 febbraio 2022, n. 1**

# rifiuti

residui di produzione



## LEGGE COSTITUZIONALE

### 11 febbraio 2022, n. 1

#### Art. 1

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, infine, il seguente comma: «**Tutela l'ambiente**, la biodiversità e gli ecosistemi, anche **nell'interesse delle future generazioni**. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

#### «Art. 41.

**L'iniziativa economica privata è libera.**

**Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale** o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.».

ecocamere



## Contenuti della sessione

#### Contesto generale:

- Dall'economia lineare ai modelli di business circolari
- Percorsi ESG per la valutazione della sostenibilità aziendale

#### Principi generali

Responsabilità estesa del produttore

Priorità nella gestione

Responsabilità nella gestione

#### Definizioni


#### Rifiuti URBANI e rifiuti SPECIALI

- Elenco Europeo dei Rifiuti (EER):
  - Pericolosi assoluti,
  - Non Pericolosi assoluti,
  - Codici a specchio

#### Adempimenti (rifiuti e obblighi):

- Deposito temporaneo
- Classificazione rifiuti
- Analisi, caratterizzazione
- Campione rappresentativo

ecocamere




**Ellen MacArthur**, fondatrice dell'omonima fondazione definisce **«l'economia circolare è un'economia pensata per potersi rigenerare da sola»**.

L'economia circolare è un punto di vista che rovescia i valori che hanno dominato il XX secolo. Da uno sviluppo lineare e centrato sulle sostanze minerali (*materie prime*), si passa a una visione che proietta la logica gestionale della vita e della natura, cioè lo **scambio**, il **riciclo** e il **recupero**, come elementi base del sistema relazionale

L'economia circolare non solo guarda alle strategie e al modello di business, ma anche ai materiali impiegati per l'erogazione di un servizio o la vendita di un prodotto. Per evitare sprechi, una fase molto importante del ciclo di vita di un prodotto è la **progettazione** -> dall'approvvigionamento e impiego delle materie prime, che devono essere riutilizzabili, biodegradabili, riciclabili e non tossiche, alla loro lavorazione nel processo produttivo e alla distribuzione, che devono rispettare la direttiva dell'UE sull'ecodesign ([Direttiva 2009/125/CE](#)), in termini di efficienza energetica (ridotto consumo energetico nella fasi produttive) e di ridotto impatto ambientale.

**Il modello economico lineare "take-make-dispose" si basa al contrario sull'accessibilità di grandi quantità di risorse ed energia.**

La sola **riduzione dell'utilizzo delle risorse e dell'energia fossile consumata**, possono ritardare la crisi del modello economico, ma non sono sufficienti a risolvere i problemi legati alle quantità non infinita (ma finita) degli stock di materia prima.

E' necessario quindi introdurre ed attuare la **transizione** -> **dal modello economico lineare a quello circolare, in tutte le fasi – dalla progettazione, alla produzione, al consumo, fino alla destinazione a fine vita.**

Quindi limitare lo spreco di materia ed energia in ingresso nei processi e minimizzare scarti e perdite, ponendo attenzione alla prevenzione degli effetti esterni negativi sull'ambiente e alla realizzazione di nuovo valore sociale e territoriale.

*Si introducono concetti come:*


**SIMBIOSI INDUSTRIALE**

↓

**BILANCIO DI SOSTENIBILITA'**

↓

**ecocamere**




↓

↓

La **simbiosi industriale** è un modello che prevede la messa in condivisione, all'interno dei distretti industriali, di **materie** (intese come scarti di produzione), **energia e conoscenze**.

Un modello che nasce nell'ottica della **presenza** di un distretto per **evitare sprechi**, ma in ragione o a causa delle complesse dinamiche aziendali è difficile realizzarlo,

Un nuovo/diverso rapporto tra aziende che producono oggetti ed erogano servizi, è la chiave per **fare davvero economia circolare** (trasformare uno scarto in una risorsa per altre realtà che potrebbero prendere quel residuo come nuova materia prima).

Quando si parla di **sostenibilità**, ci si riferisce a un modello di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di realizzare i propri.

Devono essere considerati gli impatti sociali, ambientali ed economici delle azioni e delle decisioni intraprese oggi.

Il concetto di sostenibilità fu formulato in occasione della prima conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente del 1972, ma solo a partire dal 1987, a seguito della pubblicazione del cosiddetto Rapporto Brundtland con il quale si chiarirono gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, furono introdotti i 3 pilastri o principi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, noti come ESG (Environmental, Social, Governance).

L'Unione europea nel Libro verde della Commissione (2001) **definisce il Bilancio di Sostenibilità** come: **“L'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”**.

Mentre **l'Italia** ha fissato una definizione nazionale per questo impegno aziendale: **“Il Bilancio Sociale è l'esito di un processo con cui l'amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato”**.

E' quindi uno **strumento** che consente all'impresa di comunicare agli stakeholder il proprio impegno e i propri obiettivi, coinvolgendo tutte le risorse aziendali, quindi **creare lo scopo dell'azienda**.

Infatti la sostenibilità chiede quale sia lo scopo dell'attività aziendale, creando ricadute sia sul territorio sia sulla società circostante ->.

**Va evidenziata la visione dell'azienda e va comunicata in maniera adeguata.**

**ecocamere**

## Perché è importante quanto andremo a vedere:

Rappresentano: **conoscenza, competenze, ruoli**



I **concetti** affrontati, sicuramente non esaustivi, assieme ai principali riferimenti normativi e legislativi possono contribuire a formare una nuova figura professionale che si sta delineando: **Esperto del Sistema Rifiuti → ESR**.



Figura che potrebbe avere un ruolo tecnico / logistico ma anche amministrativo, prestare la sua professionalità in tutta la filiera della gestione dei rifiuti: dalla loro produzione, al loro trattamento, attraverso il trasporto.

Coordina professionalità specifiche richieste nei diversi settori:

Informazioni sostanziali per orientare il rifiuto ad un corretto trattamento, ma anche per capire se è possibile applicare le condizioni del SOTTOPRODOTTO od una ESCLUSIONE.

### Produzione ->

- conoscere in modo dettagliato il processo produttivo per determinare quali siano i rifiuti prodotti,
- attribuire correttamente le classi di pericolo (HP) ai rifiuti pericolosi ai sensi del Regolamento n. 1357/2014,
- predisporre la scheda di caratterizzazione (se necessaria)...

### Trasporto ->

- attribuire correttamente le classi di pericolo (HP) serve anche per organizzare la fase del trasporto e predisporre la relativa documentazione: ADR, RID, IMDG...
- verificare la validità delle iscrizioni Albo Gestori,
- compilazione o controllare i documenti di trasporto dei rifiuti (FIR).

### Trattamento ->

- la scelta del processo di trattamento si basa su scelte legate all'impatto ambientale e all'aspetto economico.
- Valutazioni [art. 178 D.lgs. 152/06] improntate ai principi di: precauzione, prevenzione, sostenibilità, responsabilizzazione, oltre al principio di **chi inquina paga** e ai criteri di: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnico/economica,
- altro aspetto da considerare è la **priorità** nella gestione dei rifiuti [art. 179 D.lgs. 152/06] -> **la piramide rovesciata**.

### Le basi di questa nuova figura si intravedono:

- ✓ Nella **Legge 4 del 14 gennaio 2013** -> recante norme in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Ai sensi dell'art. 9 della L. 4/2013, la certificazione di conformità alla specifica norma tecnica/PdR UNI APNR deve essere rilasciata esclusivamente da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024
- ✓ oltre ad una **PRASSI DI RIFERIMENTO** -> **UNI/PdR 60:2019** definisce i requisiti relativi ai profili professionali di **Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS)** e di **Esperto del Sistema Rifiuti (ESR)**, individuandone le attività, i compiti e le relative conoscenze, abilità e competenze, definite sulla base dei criteri del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). Il documento fornisce, anche, gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento dei profili professionali definiti dal presente documento

ecocamere



## uno sguardo a livello Europeo

L'Unione europea dispone delle competenze per intervenire in tutti gli ambiti della politica ambientale, come ad esempio l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici -> Gli articoli 11 e dal 191 al 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La politica dell'Unione in materia di ambiente si basa sui principi della **PRECAUZIONE** e della **CORREZIONE** alla fonte dei danni causati dall'inquinamento (come ad esempio l'inquinamento dell'aria e dell'acqua), l'**ESAURIMENTO** delle risorse, la **GESTIONE** dei rifiuti e i **CAMBIAIMENTI CLIMATICI**.

Il Parlamento europeo svolge un ruolo fondamentale nell'elaborazione del diritto ambientale dell'Unione e, oltre ad altro, si è occupato della legislazione che deriva dal piano di azione dell'**ECONOMIA CIRCOLARE**

### Direttiva 2008/98/Ce (rifiuti):

- E' stata modificata ed integrata dalla [Direttiva 2018/851/UE](#)

### Direttiva 1994/62/Ce (imballaggi):

- E' stata modificata ed integrata dalle [Direttiva 2018/852/UE](#)

### Direttiva 2006/66/Ce (pile e accumulatori) e

### Direttiva 2012/19/Ue (RAEE):

- Sono state modificate ed integrate dalle [Direttiva 2018/849/UE](#)


### Direttiva 2000/53/Ce (veicoli fuori uso):

- E' stata modificata ed integrata dalle [Direttiva 2018/849/UE](#)

### Direttiva 1999/31/Ce (discariche):

- E' stata modificata ed integrata dalle [Direttiva 2018/850/UE](#)

ecocamere



## Codice Ambientale

**La Direttiva 2018/851/UE detta le fondamenta per:**

- una gestione sostenibile dei materiali
- un utilizzo accorto, efficace, e razionale delle risorse

**All'Art. 1 recita:**  
«La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, che costituiscono **elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare** e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.»

Con il D.lgs. 205/2010 furono introdotti nuovi concetti, come:

- **Responsabilità Estesa del Produttore**
- **Sottoprodotto**
- **Preparazione per il riutilizzo**

Il D.lgs. 116/2020 ha modificato profondamente la normativa ambientale, modifiche che toccano molti dei suoi **punti fondamentali/strategici/organizzativi**

**ecocamere**




## Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

*è uno strumento di indirizzo per regioni e province autonome per la pianificazione della gestione dei rifiuti*

**fissa** i macro-obiettivi,  
**adotta** criteri e linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti,  
**contiene**: dati relativi alla produzione dei rifiuti, su scala nazionale per tipo, quantità e fonte, fa una ricognizione impiantistica per tipo impianto e regione..., individua i flussi \* di rifiuti strategici per l'E.C.,  
 il piano di gestione delle macerie a seguito di eventi sismici, .....,  
**contiene anche**: misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, cernita e riciclaggio, definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà fra regioni finalizzata all'emergenza.

È stato **approvato** il 24 giugno 2022 con DM n. 257 (in GU n. 151 del 30/06/2022),  
 ha **validità** per gli anni 2022 - 2028  
 da **aggiornare** almeno ogni 6 anni (con possibilità di anticipare l'aggiornamento a fronte di modifiche normative, tecnologiche e organizzative)

 **Art. 198 bis, D.lgs. 152/2006**

**ecocamere**




## Codice Ambientale -> D.lgs. 152/2006

**Tracciabilità dei rifiuti**

- Registro di carico e scarico
- Formulari
- Catasto
- Tracciabilità rifiuti -> RENTRI (registro elettronico nazionale)

**PRINCIPI GENERALI  
RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE  
DEFINIZIONI:**

- **Rifiuto**
- Rifiuto pericoloso
- **CLASSIFICAZIONE**
  - Rif. Urbani
  - Rif. Speciali
- **Produttore**
- Detentore
- **Intermediario**
- **Commerciante**
- **Gestione**
- Raccolta
- Raccolta differenziata
- Centro Comunale di raccolta
- Recupero
- Smaltimento
- **Deposito temporaneo**

**REGIMI PARTICOLARI:**

- **Manutenzione**
- **Assistenza domiciliare**
- **RAEE**
- **Altri..**

**Rifiuti e non rifiuti:**

- Esclusioni
- Sottoprodotto
- Rifiuto che cessa di essere tale
- Preparazione per il riutilizzo

**Iscrizione Albo Gestori**

- Ambientali
- **ORDINARIA**
- **SEMPLIFICATA**

**AUTORIZZAZIONI**

- **ORDINARIA**
- **SEMPLIFICATA**

**ecocamere**



## Campo di applicazione e finalità



1. La Parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie..... **evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi migliorandone l'efficienza, efficienza quale elemento fondamentale per il passaggio a una economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.**
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla Parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e ... all'ambiente .....
5. .. Stato, regioni, Province Autonome, Enti locali **esercitano poteri e funzioni** di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti ...**adottando/avvalendosi** di accordi di programma, contratti protocolli, **anche sperimentali di intesa** con soggetti pubblici/privati.
8. ... anche **avvalendosi** del supporto tecnico di ISPRA.



Art. 177, D.lgs. 152/2006

ececamere



## Principi generali



### La gestione dei rifiuti:

**è effettuata sulla base dei principi di**

- ° Precauzione
- ° Prevenzione
- ° Sostenibilità
- ° Responsabilizzazione
- ° Cooperazione

**nasce dal coinvolgimento di tutti i soggetti**, già dalle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni da cui hanno origine i rifiuti,

**nel rispetto del principio di concorrenza secondo il principio di chi inquina paga.**

A tale fine **la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri** di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di **partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.**



Art. 178, D.lgs. 152/2006

Sulla base del PRINCIPIO COMUNITARIO di 'CHI INQUINA PAGA' il Ministero dell'ambiente ha diffuso le LINEE GUIDA relativamente all'applicazione di tale principio per le Amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 244 D.lgs. 152/06 per l'**individuazione del soggetto responsabile della contaminazione** (1 agosto 2023)

ececamere



## Responsabilità estesa del produttore



**DEFINIZIONI:** (Art. 183 comma 1 lett. g-bis, D.lgs. 152/2006)

### -> Regime di responsabilità estesa del produttore

le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la **responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;**

### -> Produttore del prodotto (Art. 183 comma 1 lett. g, D.lgs. 152/2006)

qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.

I produttori sono chiamati a gestire il fine vita dei prodotti da loro stessi immessi sul mercato, attraverso una responsabilità finanziaria o una responsabilità finanziaria e organizzativa, che può essere attuata in forma individuale o collettiva.

I produttori «pagano» per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto che hanno immesso sul mercato quando questo esaurisce la sua funzione.

#### A LIVELLO EUROPEO (Direttiva 851/2018)

**MODELLO CIRCOLARE:** Misure che si pongono come obiettivo la prevenzione della produzione dei rifiuti, il riciclaggio, la simbiosi industriale, il recupero e quindi la riduzione dello smaltimento

Si parla di:

Eco-progettazione, processi di produzione, modelli di consumo, gestione dei rifiuti, mercato delle materie prime secondarie, riutilizzo dell'acqua, innovazione e investimenti, monitoraggio, settori prioritari (come plastica, inerti, rifiuti alimentari, biomasse, materie prime critiche).

#### A LIVELLO NAZIONALE (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Art. 178-ter dispone:

- ✓ Predisposizione di **appositi decreti** per l'istituzione di *Regimi di Responsabilità Estesa del Produttore* per ogni filiera
- ✓ Mantiene la **responsabilità della gestione dei rifiuti**, come pure la **disciplina della EPR** indicata a partire dall'art. 217 (imballaggi e altre particolari categorie di rifiuti)
- ✓ Adeguamento dei sistemi collettivi **istituiti prima dell'entrata in vigore** del decreto ai principi e criteri della nuova EPR entro il **5 gennaio 2023** (art. 237, comma 9)
- ✓ i **requisiti generali minimi** da rispettare in materia di EPR, così come anticipati dai «considerando» della direttiva europea
- ✓ Le **misure** poste a carico di coloro che sono soggetti a EPR

ecocamere



## Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore



**È istituito** il **Registro nazionale dei produttori (RENAP)** al quale i **soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore** sono tenuti ad iscriversi. → Art. 178-ter, D.lgs. 152/2006

Il DM 144/2024 (in vigore dal 13 maggio 2024) **definisce** le modalità di iscrizione al RENAP e le modalità di trasmissione dei dati al RENAP.

Sono **tenuti all'iscrizione** tutti i soggetti obbligati a rispettare le regole della EPR (obblighi finanziari e organizzativi del fine vita, quindi come rifiuti, dei prodotti immessi sul mercato) indicando le modalità con le quali intendono adempiere agli obblighi di gestione (in modo individuale o collettivo).

**Il Consorzio o Sistema Collettivo dovrà anch'esso essere iscritto al Registro e comunicare l'elenco dei produttori che vi aderiscono.**

**L'iscrizione** dei soggetti obbligati avviene per via **telematica** entro 60 gg dalla comunicazione dell'apertura delle iscrizioni per lo specifico Registro di filiera, **attraverso appositi portali messi a disposizione dalle CCIAA.**

Il Registro nazionale dei produttori (RENAP):

- si **compone** dei registri di filiera (ai sensi degli art. 221, 221bis, 223, 233, 234, 236 [imballaggi, oli minerali e vegetali, polietilene]),
- **comprende** i registri di filiera già istituiti «AEE, Pile, Pneumatici»
- **raccoglie** i dati dai registri di filiera che lo compongono e trasmessi dai produttori al Ministero dell'ambiente
- è lo **strumento** attraverso il quale il Ministero dell'ambiente svolge le **attività di vigilanza e controllo in materia di EPR**

ecocamere



### Quali sono i regimi già istituiti

1. **Imballaggi** -> Direttiva 94/62/CE, recepita all'art. 221 del D.lgs. 152/2006
2. **RAEE** -> Direttiva 2012/19/CE recepita con il D.lgs. 49/2014
3. **Pile e accumulatori** -> **Direttiva 2006/66/CE recepita con il D.lgs. 188/2008**
4. **Pneumatici fuori uso** -> Decreto 182/2019 che recepisce quanto indicato all'art. 228 del D.lgs. 152/2006
5. **Veicoli fuori uso** -> Direttiva 2000/53/CE recepita con il D.lgs. 209/2003
  
6. **Oli minerali** -> istituito il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (nato come Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati), D.M. 7 novembre 2017
7. **Oli e grassi animali e vegetali** -> istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, l'art. 233 del D.lgs. 152/2006
8. **Polietilene** -> istituito il Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, art. 234 del D.lgs. 152/2006

ecocamere




### Criteri di priorità nella gestione rifiuti

L'articolo:

- **definisce un ordine di priorità** di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,

- **dispone che solo in via eccezionale e solo per flussi di rifiuti specifici sia possibile discostarsi dall'ordine di priorità** qualora **ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale ed ovviamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione**, nel rispetto dei principi di precauzione e responsabilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi (produzione e gestione), cioè sia sul profilo socio economico che ambientale sanitario.

- × prevenzione
- × preparazione per il riutilizzo
- × riciclaggio
- × recupero di altro tipo, es. recupero energia
- × smaltimento



Art. 179, D.lgs. 152/2006

ecocamere





## Prevenzione della produzione dei rifiuti



### PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE RIFIUTI

- Programma nazionale che **fissa** idonei indicatori e obiettivi quali/quantitativi per la valutazione dell'**attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti** in esso stabilite.
- Programma nazionale **comprende** misure che vanno dalla promozione di **modelli di produzione e consumi ecosostenibili**, orientati ad una progettazione e fabbricazione di prodotti efficienti, durevoli, scomponibili, riparabili, con assenza di obsolescenza programmata....
- **Dal 5 gennaio 2021** -> ogni fornitore di un articolo contenente sostanze chimiche Reach deve trasmettere le informazioni contenute all'art. 33, paragrafo 1 del Regolamento 1907/06 all'Agenzia europea sostanze chimiche (Echa), attraverso un format e con modalità di trasmissione stabilite dalla stessa Agenzia (art. 9 paragrafo 2 Direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla direttiva 851/2018).
- Con successivo decreto saranno stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi dai diversi fornitori.



Art. 180, D.lgs. 152/2006

ececamere



## Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti



*Decreto n. 119 del 10/7/2023, vigente dal 16/09/2023, regolamento recante le condizioni per l'esercizio della preparazione per il riutilizzo in forma semplificata*

Sulla base delle singole competenze (**attori**):

- ° Ministero ambiente, ° Ministero agricolo, ° Regioni,
- ° Enti territoriali d'ambito ottimale, ° Comuni (se non costituiti quelli precedenti)

**adottano modalità autorizzative semplificate, modalità raccolta differenziata, preparazione di riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero ....**

**I regimi di responsabilità estesa del produttore adottano misure necessarie** per garantire la preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero per i rifiuti di propria competenza.

Ove necessario e dove possibile **Operatori ed Enti si devono adoperare per eliminare sostanze pericolose.**

Per le **frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata è sempre ammessa la libera circolazione** (con strumenti e autorizzazioni dovute) sul territorio nazionale.

**In funzione di procedere verso un'economia circolare è necessario conseguire obiettivi distribuiti a partire già dal 2020 fino al 2035.**

Focus →



Art. 181, D.lgs. 152/2006

ececamere

Focus →



➤ **L'art. 181 comma 4, D.lgs. 152/2006**

4. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
- entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
  - entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;
  - entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso;
  - entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;
  - entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso.



**Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti**



→ (comma 6)

Gli Enti di governo Ambito territoriale ottimale o i Comuni possono individuare appositi spazi sui CdR:

- per l'esposizione di beni usati e funzionanti direttamente utilizzabili finalizzata allo scambio fra privati,
- ma anche aree adibite a deposito preliminare alla raccolta:
  - di rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e
  - alla raccolta di beni riutilizzabili
- oltre ad aree dove è consentita la raccolta di beni da destinare al riutilizzo orientati alla filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati da Enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

Art. 181, D.lgs. 152/2006

è stato riscritto →



### ➤ Art. 182-ter → rifiuti organici

Entro il **31/12/2021** devono essere:

- differenziati e riciclati alla fonte (con anche attività di compostaggio dove prodotti)
- raccolti in modalità differenziata, con appositi contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili (Uni En 13432-2002) senza miscelarli con altri rifiuti.

Ministero regioni, Enti locali, e d'ambito vengono impegnati a promuovere le attività di compostaggio sul luogo di produzione (comprendono: **auto-compostaggio e compostaggio di comunità**)

*Aggiunge* → compostaggio piccola scala all'art. 214 c7-bis

Definiti: all'art. 183 c1 lett. e), all'art. 183 c1 lett. qq-bis)

#### Principi di autosufficienza e prossimità

Viene inserita la disposizione per la quale:

**le utenze domestiche e non domestiche** che effettuano l'auto compostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici prodotti dalle medesime, ai fini del successivo utilizzo del compost prodotto, **è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.**

**MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16 giugno 2023**

ececamere

è stato riscritto →



### ➤ Art. 205 → rifiuti tessili, misure per incrementare la raccolta differenziata

**6-quater.** La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, **nonché per i tessili entro il 1° gennaio 2022**; per i rifiuti organici; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.

#### In EUROPA

- ✓ la raccolta differenziata sarà obbligatoria entro il 2025
- ✓ sarà prevista anche l'estensione della responsabilità del produttore (EPR) nell'industria tessile e moda
- ✓ Il PNRR stanziava milioni di euro per la costituzione di textile hubs, oltre a finanziamenti alle amministrazioni pubbliche per il miglioramento della raccolta differenziata e riciclo

#### In ITALIA

- ☐ la raccolta differenziata è stata anticipata di 3 anni
  - ☐ I rifiuti coinvolti sono sia le frazioni tessili (200111) sia l'abbigliamento (200110)
- E' necessario ricordare la differenza fra:
- la raccolta solidale degli indumenti e
  - la raccolta differenziata di tessuti

Per questi temi saranno i **COMUNI** che dovranno operare una loro organizzazione **per il servizio di raccolta e regolamento**, ove già non esserci.

ececamere

è stato riscritto →



➤ **Art. 205 -> rifiuti costruzione e demolizione**

**6-quinquies.** Il Ministero .... **promuove** previa consultazione con le associazioni di categoria, la **demolizione selettiva**, *onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità*, di quanto residua dalle **attività di costruzione e demolizione** tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.

ececamere

è stato riscritto →



➤ **Art. 205 -> Misure per incrementare la raccolta differenziata**

Il nuovo provvedimento inserisce al comma 6-bis, un **divieto**: **“i rifiuti raccolti in modo differenziato** oltre a **non poter essere miscelati con altri rifiuti** o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero, **non possono essere inceneriti**, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale (conformemente all'art. 179)..

(L'articolo aggiorna la norma nazionale alla direttiva euro-unitaria 2018/851, articolo 10, paragrafo 4)

MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16 giugno 2023

ececamere



## Titolo II

### Art. 217 gestione IMBALLAGGI

In conformità alla direttiva 94/62/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/Ce, dalla direttiva (Ue)2015/720 e dalla direttiva (Ue) 2018/852

## Titolo III

### Art. 227 comma 1 dispone che per i rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto del D.lgs. 152/2006

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli art. 178-bis (responsabilità estesa del produttore) e 178-ter (requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore), ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
  - a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2012/19/Ue , direttiva 2011/65/Ue e relativi D.lgs. 49/14 e 27/14, e direttiva (Ue) 2018/849.
  - b) rifiuti sanitari: Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
  - c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/Ce e D.lgs. 209/2003, e direttiva (Ue)2 2018/849;
  - d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: dm 29 luglio 2004, n. 248 .
  - e) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/Ce e relativo D.lgs. 27/2016 e direttiva (Ue) 2018/849.

### Art. 228 comma 1 Pneumatici Fuori Uso di cui al D.lgs. 209/2003



D.lgs. 152/2006

NORME SPECIALI →

ecocamere



## Definizione di Gestione, Recupero di materia, Riempimento di Rifiuti

**Comma 1, lettera n: gestione dei rifiuti** - la raccolta, il trasporto, il recupero, **compresa la cernita**, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. **Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti** le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali **derivanti da eventi atmosferici o meteorici**, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

**Comma 1, lettera t-bis: recupero di materia** - qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

**Comma 1, lettera u-bis: riempimento** - qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere



**Definizione**  
e  
**Condizioni per**  
**l'esercizio**  
relativamente a  
**Preparazione**  
**per il riutilizzo**  
**di Rifiuti**

**Comma 1, lettera q): preparazione per il riutilizzo** - le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti **diventati rifiuti** sono preparati in modo da poter essere **reimpiegati senza altro pretrattamento**;

 **Art. 183 del D.lgs. 152/2006**

**Preparazione al riutilizzo**

Il nuovo provvedimento **inserisce** nel procedimento per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata un termine (**90 giorni dalla comunicazione di inizio attività**) per le verifiche provinciali decorso il quale l'attività può essere avviata (fatta eccezione per i Raee).

*MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16 giugno 2023*

 **Art. 214 ter, D.lgs. 152/2006**

**ececamere**



**Definizione**  
e  
**Condizioni per**  
**l'esercizio**  
relativamente a  
**Preparazione**  
**per il riutilizzo**  
**di Rifiuti**

**SEMPLIFICAZIONE PER LA PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO → Decreto 119 del 10/07/2023**  
**E' vigente dal 1 settembre 2023**

Il Regolamento contiene le condizioni per l'esercizio della preparazione per il riutilizzo in forma semplificata ai sensi Art. 214-ter del D.lgs. 152/2006

**Disciplina:**

- modalità operative
- dotazioni tecniche e strutturali
- i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni
- quantità massime impiegabili, provenienza, tipi e caratteristiche dei rifiuti
- condizioni specifiche di utilizzo dei rifiuti in base alle quali i prodotti e le componenti dei prodotti divenuti rifiuti possono essere sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo

**ececamere**




**Definizione**  
di  
**Raccolta**  
e  
**CdR**  
di **Rifiuti**

Sicurezza incendi

**Comma 1, lettera o): raccolta** - Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento

**Comma 1, lettera mm): centro di raccolta (CdR)** - area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con DM aprile 2008.

Il D.lgs 116/2020 ha apportato delle modifiche alla disciplina che determinano delle ricadute significative consentendo, ad esempio, di poter conferire e stoccare i rifiuti indifferenziati e le terre di spazzamento presso i CdR. → [45-bis. altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio \(Eer 200199\);](#)  
[45-ter. residui della pulizia stradale se avviate a recupero \(Eer 200303\);](#)  
[45-quater. rifiuti urbani non differenziati \(Eer 200301\).](#)

 **Art. 183 del D.lgs. 152/2006**

**ecocamere**




**Definizione**  
di  
**Circuito**  
**organizzato**  
di **raccolta**

**Comma 1, lettera pp): circuito organizzato di raccolta** - quale sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o **organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale**, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una **convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti**, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

**All'accordo di programma o alla convenzione-quadro** deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

 **Art. 183 del D.lgs. 152/2006**

**ecocamere**

## Ricordiamo che → Campo di applicazione e finalità



**Comma 5.** Per conseguire finalità e obiettivi indicati ai commi da 1 a 4 ... (senza recare danni alla salute dell'uomo e all'ambiente) Stato, **Regioni**, Province autonome e Enti locali esercitano poteri e funzioni di rispettiva competenza.....**mediante accordi di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali fra soggetti pubblici o privati.**

Art. 177, D.lgs. 152/2006



**ACCORDI DI PROGRAMMA/PROTOCOLLI** che possono **essere prefissati** nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti ... **al fine di perseguire razionalizzazione e semplificazione** delle procedure (soprattutto per le pmi).

**Dovranno contenere:** a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti, b) sperimentazione, promozione.., sviluppo di processi produttivi idonei a prevenire la produzione di rifiuti...

**Non possono stabilire deroghe** alla normativa comunitaria e **possono prevedere semplificazioni amministrative.**

Art. 206, D.lgs. 152/2006

ecocamere

## Criteri di priorità nella gestione rifiuti



### Definizione

di

Recupero

e

Riciclaggio

#### **Comma 1, lettera t): Recupero -**

qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere **ai rifiuti di svolgere un ruolo utile**, sostituendo **altri materiali** che sarebbero stati altrimenti utilizzati **per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione**, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

#### **Comma 1, lettera u): Riciclaggio -**

qualsiasi operazione di recupero attraverso cui **i rifiuti** sono trattati **per ottenere prodotti, materiali o sostanze** da **utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.**

Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere



#### ALLEGATO C D.lgs.152/06 (elenco non esaustivo delle operazioni di recupero)

- R1 - Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 - Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (**comprese la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione, e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento**)
- R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (**comprese la preparazione per il riutilizzo**)
- R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (**compresa la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo**)
- R6 - Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 - Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 - Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 - Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 - Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, come: cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, triturazione, condizionamento, ricondizionamento, separazione, raggruppamento prima delle operazioni indicate da R1 a R11)
- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni punti da R1 a R12 (**escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti**)

#### Procedure semplificate

Il nuovo provvedimento modifica l'articolo per stabilire che anche le comunicazioni relative alle autorizzazioni uniche per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero in procedura semplificata dei rifiuti siano trasmesse al sistema informativo **RECER** anziché al catasto telematico.

*MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16 giugno 2023*



Art. 214, D.lgs. 152/2006

ecocamere



## Definizione di Smaltimento

**Comma 1, lettera z): Smaltimento** - qualsiasi operazione, svolta sul **rifiuto**, **diversa dal recupero** anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

#### ALLEGATO B D.lgs.152/06 (elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento)

- D1 - Deposito sul o nel suolo
- D2 - Trattamento in ambiente terrestre
- D3 - Iniezioni in profondità
- D4 - Lagunaggio
- D5 - Messa in discarica specialmente allestita
- D6 - Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 - Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 - Trattamento biologico non specificato
- D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato
- D10 - Incenerimento a terra
- D11 - Incenerimento in mare
- D12 - Deposito permanente
- D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (... PRETRATTAMENTO, CERNITA, FRAMMENTAZIONE, COMPATTAZIONE, PELLETTIZZAZIONE, ESSICAZIONE, TRITURAZIONE, CONDIZIONAMENTO O SEPARAZIONE PRIMA DI UNA DELLE OPERAZIONI INDICATA DA D1 A D12)
- D14 - Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (**escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti**)



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere



## Definizione di Rifiuto



**“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.**

Art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. 152/2006

**Un rifiuto è pericoloso** -> rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.lgs. 152/06 (concetto che viene ripreso anche all'art. 184 c. 4).

[Art. 183, c. 1, lett. b), D.lgs. 152/2006]

**Un rifiuto è non pericoloso** -> rifiuto non contemplato al c. 1, lett. b)

[Art. 183, c.1, lett. b-bis), D.lgs. 152/2006]

### CASS. PEN. - SENTENZA N 38979, AGOSTO 2017

... giova rilevare che secondo la previsione dell'art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 152/06, per "rifiuto" deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. In questa prospettiva, acquisita la suddetta qualità alla stregua di specifici elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore intenda disfarsi) e negativi (che gli stessi non abbiano i requisiti del sottoprodotto), detta qualità non può venire meno in ragione di un accordo di cessione a terzi dei beni in questione, né del valore economico ad essi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e alla volontà dell'originario cedente di disfarsene e non all'utilità che potrebbe trarne il cessionario. Ne consegue la pacifica irrilevanza della destinazione del materiale rinvenuto nella disponibilità dell'imputato alla successiva commercializzazione.

#### ESEMPI DI:

**OGGETTIVO** -> tutto ciò che è esausto/fuori uso: pile, batterie, olio vegetale/minerale...

**SOGGETTIVO** -> tutto ciò che è funzionante o esistono canali di riparazione, riuso o alternative previste dalla legge [disciplina sottoprodotto]. In questi casi è una scelta del soggetto che li detiene (mobile vecchio, computer, abbigliamento, metalli ferrosi, ...).

ecocamere



## Rifiuti pericolosi -> divieto di MISCELAZIONE



**E' vietato miscelare rifiuti** pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità, come pure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

La miscelazione di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità, **può essere autorizzata ai sensi degli art. 208, 209, 211**, in particolare:

- > rispettando le condizioni poste all'articolo 177 comma 4 (senza rischi per la salute umana e per l'equilibrio ambientale...),
- > miscelazione effettuata a seguito del rilascio dell'autorizzazione (art. 208, 209, 211),
- > sia conforme alle migliori tecniche possibili di cui all'art. 183, comma 1, lettera nn)

Art. 187, D.lgs. 152/2006

La **declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso** non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto (**art. 184 comma 5-ter**).

L'**obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi** di cui all'art. 193 e l'obbligo di tenuta dei registri (art. 190) non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli art.li 208, 212, 214 e 216. (**art. 184 comma 5-quater**).

ecocamere



## Rifiuto -> altre definizioni



**Comma 1, lett. b-quater:** rifiuti da costruzione e demolizione quelli prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

**Comma 1, lett. d:** rifiuti organici, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;”

**Comma 1, lett. d-bis:** rifiuti alimentari, tutti gli alimenti di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;”



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere



## Rifiuto -> altre definizioni



### Comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (attività);

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. -> MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

Classificazione → secondo l'origine

ecocamere



## Rifiuto -> altre definizioni



### allegato L-quater

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ecocamere



## Rifiuto -> altre definizioni



### allegato L-quinquies

DL n. 153 del 17/10/2024 in vigore dal 18/10/2024

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (91.02)
2. Cinematografi e teatri. (59.14, 90.04)
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (55.30)
5. Stabilimenti balneari. (93.29.20)
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante. (55.1)
8. Alberghi senza ristorante. (55.1)
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito. (64)
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (47,...)
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (47.62)
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

\* Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

16. Banchi di mercato beni durevoli. (47.82, 47.89)
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. (96.02)
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. (45)
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 20 bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.**
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. (56)
22. Mense, birrerie, hamburgerie. (56)
23. Bar, caffè, pasticceria. (56)
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (47.11)
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. (47.21)
27. Ipermercati di generi misti. (47.11)
28. Banchi di mercato generi alimentari. (47.81)
29. Discoteche, night club. (93.29.10)

ecocamere



## Rifiuto -> altre definizioni



### **Comma 1, lettera b-quinquies: rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter**

si utilizzano per il calcolo degli obiettivi e preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio (vedi Art. 181 c.4)

non pregiudica (cambia) la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

### **Comma 1, lettera b-sexies: rifiuti urbani non includono i rifiuti:**

- della produzione,
- da agricoltura, silvicoltura, pesca,
- fosse settiche, reti fognarie,
- impianti di trattamento acque reflue compresi i fanghi di depurazione,
- veicoli fuori uso,
- costruzione e demolizione **prodotti nell'ambito di impresa** → MODIFICA introdotta dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ececamere



## Classificazione



Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006 -> **Classificazione** → secondo l'origine

### **Comma 2 - Sono rifiuti urbani**

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione già data**)

### **Comma 3 - Sono rifiuti speciali**

i rifiuti prodotti da:

- a) attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- d) lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- e) attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- f) attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie**;
- h) attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**urbani**);
- i) i veicoli fuori uso.

ececamere

## Classificazione rifiuti

### Art. 184, D.lgs. 152/06

**Comma 4.** Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui **all'allegato I** della Parte quarta del presente decreto.

**Comma 5.** L'elenco dei rifiuti di cui **all'allegato D** alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e **tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti** e, ove necessario, **dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose**. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183.

**La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto ....**

→ APPROVATE CON DECRETO DIRETTORIALE N. 47 DEL 9 AGOSTO 2021

#### Importantissimo sottolineare come le Linee Guida:

- ✓ siano state adottate sulla base di una esplicita previsione di legge statale,
- ✓ abbiano assunto una forza formale alla stessa legge
- ✓ Sono nate da un confronto e da un coordinamento tra lo Stato e le Regioni

INTERPELLO – CHIARIMENTI OPERATIVI DEL 17/10/2022 (MINISTERO)



Allegato D - Elenco Europeo Rifiuti

Entrambi allineati alla **Decisione 2014/955/Ue** ed al **Regolamento (Ue) 1357/2014**.



Allegato I – Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

ecocamere

## ALLEGATO D

### CONTENUTO:

Elenco dei rifiuti (EER) → suddivisi per capitoli Il D.lgs. 116/2020 ha sostituito completamente il precedente allegato D

Definizioni  
Classificazione

} Cancellati con il DL 77/2021 (L 108/2021)

## ALLEGATO I

### CONTENUTO:

Elenca tutte le classi di pericolo da HP1 a HP15 → per ognuna evidenzia le caratteristiche, la concentrazione delle sostanze pericolose presenti, mediante analisi chimica o altro metodo di calcolo valido (come il bilancio di massa), le modalità di applicazione e i metodi di prova

Il D.lgs. 116/2020 ha adeguato il testo alle norme dell'Unione Europea

ecocamere



**la decisione 2014/955/Ue** che contiene il nuovo elenco europeo dei rifiuti, ha modificato la decisione 2000/532/CE ai sensi della direttiva 2008/98/CE

**il regolamento 2014/1357/Ue** che riscrive le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, ha sostituito l'allegato III della direttiva 2008/98/CE modificando l'allegato I della parte IV del D.lgs. 152/2006

Decisione e Regolamento sono operativi in tutti gli stati membri dell'Unione.

ececamere



## Decisione 2014/955/Ue



**Publicata in GUCE del 30/12/14**

Ha modificato la decisione 2000/532/CE ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, soprattutto l'**INTRODUZIONE** dell'allegato D al D.lgs. 152/06.

Ha approvato un **nuovo elenco europeo dei rifiuti, introducendo limitate modifiche all'elenco precedente.**

Sono stati aggiunti tre nuovi codici:

010310\* - fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

160307\* - mercurio metallico

190308\* - mercurio parzialmente stabilizzato

Sono state modificate diverse descrizioni dei rifiuti, senza radicali variazioni.

esempio: 010309

- (vecchia) fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07,

-(nuova) fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10

Si tratta di una **decisione dell'UE**, quindi:

- l'elenco dei rifiuti è vincolante nel suo complesso,
- è indirizzato agli Stati Membri e
- non ha richiesto alcun recepimento.

**Il 6 aprile 2018 la Commissione Europea ha pubblicato un avviso di rettifica dell'elenco europeo dei rifiuti modificando la decisione 2014/955/UE nella versione italiana.**

ececamere



## Regolamento UE n. 1357/2014



**Publicato il 19.12.2014**

**Modifica profondamente** i criteri di classificazione dei rifiuti speciali, coordinandoli con le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (c.d. **Regolamento CLP**).

**FOCUS CLP: finalità del CLP è determinare se una sostanza o miscela abbia proprietà che permettono di classificarla come pericolosa.**

**In particolare, l'articolo 3 del CLP definisce PERICOLOSA una sostanza o miscela che risponde ai criteri relativi ai pericoli fisici per la salute o l'ambiente definiti nell'allegato I del regolamento stesso.**

**Inoltre la classificazione è basata sulle proprietà delle sostanze e non sul rischio (definendo il rischio come esposizione effettiva degli esseri umani / ambiente o probabilità all'esposizione).**

**I pericoli sono suddivisi per classi di pericolo e non più per categorie come nella DSP (Direttiva Sostanze Pericolose – 67/548/CEE).**

ececamere



## Produttore del rifiuto



- il soggetto la cui attività produce rifiuti **e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale)** oltre a
- chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti (**nuovo produttore**).

### La modifica:

**interviene** sulla definizione di produttore comprendendo in tale definizione anche quella di **DETENTORE** (art. 183, lettera h. – persona fisica o giuridica che ne è in possesso),

**riprende** quanto indicato nella sentenza della **CASSAZIONE PENALE SEZ. III 36963/2005 e 4957/2000** (che recita: deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione del rifiuto, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione).

### Quindi i produttori di rifiuti:

- **sono responsabili della corretta gestione del rifiuto come indicato all'art. 188 (vale a dire nella intera catena del trattamento);**
- **devono gestire i rifiuti in conformità a quanto indicato negli articoli 177, 179.**



Art. 183, comma 1, lett. f), h), D.lgs. 152/2006

ececamere

## Produttore del rifiuto

Sulla figura del produttore giuridico ci sono diverse sentenze che è possibile riassumere così:

**produttore materiale (appaltatore)**, laddove non subisca un'ingerenza nella propria attività da parte del **produttore giuridico (committente)**, sarà tenuto ad adoperarsi affinché vengano poste in essere tutte quelle azioni necessarie ad una corretta **gestione del rifiuto** (classificazione, tracciabilità [registri, fir, ...] , corretto avvio a *trasporto/recupero/smaltimento* per il tramite di soggetti all'uopo autorizzati). Sullo stesso graveranno, inoltre, precisi **oneri di vigilanza** in ordine alla correttezza degli altri soggetti coinvolti nella c.d. *filiere del rifiuto*, sino alla ricezione – e conseguente conservazione - della c.d. *IV copia del FIR*.

Quindi **un'ingerenza sull'operatività** da parte del **produttore giuridico (committente)** riporta in capo a se stesso delle responsabilità.

L'**obbligo di vigilanza** del committente risorgerà solo alla presenza di una penetrante attività di *direzione e controllo*, volta a privare l'appaltatore della discrezionalità insita nelle sue scelte.

Quanto detto nei rapporti fra *committente e appaltatore* si estendono nei rapporti fra questo (*appaltatore*) e *subappaltatore*.

Ciò tuttavia non deve portare il committente a disinteressarsi totalmente degli obblighi su di lui gravanti.

ecocamere

## Oneri del Produttore

### Priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti
- b) conferimento a terzi autorizzati
- c) conferimento al servizio pubblico di raccolta previa convenzione

**DIVIETO DI  
ABBANDONO**

- Rispetto limiti deposito temporaneo
- Registro cronologico di carico e scarico
- Conferimento a soggetti autorizzati/iscritti
- Formulario o documenti alternativi

1. Sono vietati depositi incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a **procedere alla rimozione**, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al **ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area**, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo..

 Art. 188, D.lgs. 152/2006

 Art. 192, D.lgs. 152/2006

ecocamere



## Produttore e responsabilità



Produttore iniziale o altro detentore:

**provvede direttamente** al loro trattamento  
o li **affida** a intermediario commerciante  
o li **consegna**:

- ad un raccoglitore/trasportatore iscritto (Albo art. 212) che consegneranno a impianti autorizzati o a CdR
- o ad altro soggetto che effettua le operazioni di trattamento

**La consegna a terzi non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di trattamento**

ancora →



Art. 188, D.lgs. 152/2006

ecocamere



## Produttore e responsabilità



**La responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:**

- a) al servizio pubblico di raccolta;
- b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la 4 copia del FIR entro i 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore (inizio trasporto) o alla scadenza ne abbia dato comunicazione alle autorità competenti, per i conferimenti transfrontalieri il termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione alla Regione o provincia autonoma.
- c) **(comma 5)** Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle **operazioni intermedie di smaltimento (raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto) la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.**

**Disposizione che si applica sino all'entrata in vigore dell'art. 188-bis, comma 1, D.lgs. 152/06,**

**dove saranno definite le modalità per la verifica ed invio della **comunicazione dell'avvio a recupero** e la **responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti****



Art. 188, D.lgs. 152/2006

MODIFICA introdotta dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023

ecocamere

## Principio della Corresponsabilità

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione **di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, nell'utilizzo, nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza** nonché nel principio di chi inquina paga...

 Art. 178, D.lgs. 152/2006

### CASS. PEN. - SENTENZA n. 13363 del 10 aprile 2012

Emerge, infatti, dall'esame degli art. 188, 193 e ss. del D. Lgs. n. 152 del 2006 che **tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento** mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.



## COSTRUIAMO UN PERCORSO

### Cosa fanno l'Impresa o l'Ente quando produttori di Rifiuti – ADEMPIMENTI

- codificare il rifiuto prodotto assegnando, quando dovuto, il codice di pericolo HP per i rifiuti classificati pericolosi
- effettuare analisi se e quando necessarie
- effettuare caratterizzazione, schede di omologa
- effettuare campionamenti
- gestire il deposito temporaneo
- nuova tracciabilità dei rifiuti se obbligati (iscrizione al RENTRI)
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari se obbligati
- generare e presentare il MUD se obbligati



## COSTRUIAMO UN PERCORSO



### Cosa fanno l'Impresa o l'Ente *quando gestori di Rifiuti* – ADEMPIMENTI

- Rispettare (monitorare) le condizioni dell'Autorizzazione (scadenza , quantità, prescrizioni, stoccaggi ecc. )
- Rispettare (monitorare) le condizioni dell'Iscrizione Albo ( scadenza , quantità, prescrizioni, ecc. )
- iscrizione al RENTRI
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari
- generare e presentare il MUD

ececamere



## Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> **ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)**



**L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.**

Va seguita **una procedura** che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

Il PRODUTTORE deve:

- **identificare la fonte** che ha originato il rifiuto consultando i **capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20**.  
E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della produzione (processo produttivo).  
*Per esempio: un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).*
- **ricercare tra i sotto-capitoli quello indicante la propria attività specifica** e quindi la tipologia di rifiuto che si intende gestire (recupero/smaltimento).



Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021

ececamere



## Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



### Inoltre

- ❑ Se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli **13, 14, 15**
  - ❑ Se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il capitolo **16**
  - ❑ Se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime due cifre il codice '99' preceduto dalle quattro cifre che corrispondono al capitolo e al sotto-capitolo relativo all'attività.
- Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei CER 99 ha carattere residuale.



Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021

ececamere



## Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Si parla di **una procedura**, vale a dire una **relazione tecnica**, un insieme di documentazione che aiuti ad identificare il codice del rifiuto e le sue caratteristiche:

- individuare il ciclo produttivo e la sua caratterizzazione
- definire i flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo
- individuare le possibili fonti di pericolosità e le tipologie di sostanze pericolose
- classificare le sostanze pericolose
- verificare la sussistenza di una o più classi di pericolo
- acquisire tutte le informazioni utili a classificare il rifiuto
- attribuire il codice del rifiuto e le classi di pericolo (quando pericoloso)

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

ececamere



## Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



**Il Giudizio di classificazione è un documento redatto e firmato da un professionista abilitato sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio, dai test effettuati.**

**Non è necessario** nella classificazione dei rifiuti non pericolosi 'assoluti' o quando le informazioni acquisite sul rifiuto sono sufficienti a non ricorrere ad analisi o a test.

**Dovrebbe essere accompagnato** dal **verbale di campionamento**, dai report delle prove dei test effettuati, dalle analisi chimiche

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

Titolo: "Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER XX.YY.ZZ"

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data di rilascio del documento</li> <li>2. Data di campionamento</li> <li>3. Identificazione del committente</li> <li>4. Nome del laboratorio, indirizzo dove le prove sono state eseguite (se differente dall'indirizzo del laboratorio)</li> <li>5. Descrizione del processo produttivo che ha originato il rifiuto</li> <li>6. Descrizione merceologica tipica</li> <li>7. Riferimento al verbale di campionamento (dove sono specificate le modalità di esecuzione)</li> <li>8. Identificazione univoca del campione</li> <li>9. Descrizione dell'aspetto del campione sottoposto ad analisi (colore, odore, merceologica)</li> <li>10. Caratteristiche chimico - fisiche (ad es: granulometria, densità, pH, residuo fisso a 105-550/ 600°C)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Identificazione delle sostanze pertinenti (nome chimico- IUPAC- CAS NR -EC Nr INDEX Nr)</li> <li>12. Trasformazione, se necessario, del singolo metallo nel composto specifico tramite fattore stechiometrico (non si applica, ad esempio, alla classificazione armonizzata per categoria)</li> <li>13. Trasformazione del risultato in mg/kg in % p/p</li> <li>14. Classificazione CLP per la singola sostanza pertinente identificata (con le relative fonti: ECHA C&amp;L)</li> <li>15. Esplicitare le valutazioni condotte per le singole caratteristiche di pericolo HP e le motivazioni che hanno portato ad attribuirle o a non attribuirle (se si sono resi necessari calcoli o ulteriori valutazioni o ulteriori test, specificare o fare riferimento ai test report specifici)</li> <li>16. Verifica delle sostanze pertinenti per la valutazione della pericolosità in relazione ai POP (se non ve ne sono specificarlo)</li> <li>17. Conclusione finale (con spiegazione sulla base delle informazioni sopra riportate) con il rationale, il codice EER attribuito e le eventuali caratteristiche di pericolo attribuite</li> <li>18. Firma del soggetto che ha effettuato il giudizio di classificazione</li> </ol> |
|--|---|

ecocamere



## Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Il **campionamento** ha un ruolo fondamentale per una classificazione affidabile dei rifiuti

E' **auspicabile** che il **campionamento** venga condotto secondo delle norme tecniche condivise.

Il **Comitato europeo di normazione** (CEN) ha sviluppato diverse norme, specifiche/relazioni tecniche e documenti per la caratterizzazione dei rifiuti. I documenti tecnici disponibili devono essere presi in considerazione in maniera coordinata.

A **livello nazionale** la normativa tecnica di riferimento per il campionamento dei rifiuti è la UNI 10802. Tale norma tecnica include al suo interno i riferimenti alla norma UNI EN 14899 e ai CEN/TR 15310-1, 15310-2, 15310-3, 15310-4, 15310-5.

E' necessario **acquisire una serie di informazioni preliminari** circa la natura del rifiuto e le modalità di stoccaggio.

Si deve sviluppare, prima della raccolta del campione, **un programma di prove ed un piano di campionamento**.

Questo al fine di garantire che **tutti gli elementi della variabilità siano adeguatamente evidenziati e valutati**.

Il **responsabile del programma di prova** avrà tutti gli elementi informativi necessari **per valutare la rappresentatività**, per i parametri oggetto di analisi, del campione (o dei campioni) raccolti rispetto all'intera popolazione.

A **livello comunitario** sono state sviluppate altre norme tecniche di riferimento per il campionamento di specifiche tipologie di rifiuti.

Eventuali procedure alternative sono accettabili qualora abbiano preso in considerazione i fattori pertinenti identificati nelle norme tecniche e producano un risultato altrettanto affidabile.

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadro 2.3]

ecocamere



## Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



**Rifiuti non pericolosi assoluti:** sono rifiuti che non contengono al loro interno sostanze considerate pericolose.

E' ritenuto non pericoloso senza ulteriore specificazione.

**Rifiuti pericolosi assoluti:** sono rifiuti che contengono al loro interno un'elevata concentrazione di sostanze inquinanti.

E' necessario conoscere le classi di pericolo (HP) al fine di procedere alla corretta gestione del rifiuto.

**Rifiuti con codici a specchio:** sono rifiuti classificabili con codici CER "speculari", cioè possono essere pericolosi o non pericolosi.

E' necessaria una valutazione per individuare le eventuali proprietà di pericolo

ecocamere



### Focus: rifiuti a confronto



10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

10 04 Rifiuti della metallurgia termica del piombo

- una voce non pericolosa assoluta,
- una voce pericolosa assoluta o
- una "voce a specchio".

10 04 07	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	P			
10 04 09	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	SP	10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	SNP
				10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NP
10 05				Rifiuti della metallurgia termica dello zinco		
				10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	NP

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021  
Tabella 3.1 – Codici dell'Elenco europeo dei rifiuti commentati]

ecocamere

## Focus: rifiuti a confronto



- una voce non pericolosa assoluta,
- una voce pericolosa assoluta o
- una "voce a specchio".

Rifiuti pericolosi			Rifiuti non pericolosi		
Codice	Descrizione	Tipo di voce	Codice	Descrizione	Tipo di voce
			15 01 03	imballaggi in legno	NP (A)
			15 01 04	imballaggi metallici	NP (A)
			15 01 05	imballaggi compositi	NP (A)
			15 01 06	imballaggi in materiali misti	NP (A)
			15 01 07	imballaggi in vetro	NP (A)
			15 01 09	imballaggi in materia tessile	NP (A)
15 01 10	* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	P (A)			
15 01 11	* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	P (A)			
15 02	<b>Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</b>				
15 02 02	* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	SP	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	SNP

La presenza di una **diversa interpretazione** rispetto a quella riportata dalla Comunicazione della Commissione europea contenente gli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti" è **segnalata con la nota (A)**.

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021  
Tabella 3.1 – Codici dell'Elenco europeo dei rifiuti commentati]

ecocamere



## SENTENZA EUROPEA



### Sentenza del 28 marzo 2019 (cause da C-487/17 a C C-489/17) Corte di Giustizia Europea

1. .... il detentore di un rifiuto, che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui **composizione non è immediatamente nota, deve**, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e **ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi** onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.
2. **Il principio di precauzione** deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi **si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.**


ecocamere

## COSTRUIAMO UN PERCORSO



Nel processo produttivo abbiamo  
**PRODOTTO UN RIFIUTO**

ececamere



## COSTRUIAMO UN PERCORSO

### Ricerca della composizione chimica →

- ✓ schede di sicurezza, ovviamente se il rifiuto non ha subito un processo che ne ha cambiato la natura/struttura,
- ✓ conoscenza del ciclo produttivo che può determinare delle specificità sul rifiuto,
- ✓ campionamento,
- ✓ analisi chimica,
- ✓ .....

### Attribuzione delle caratteristiche chimiche (HP....) →

- ✓ Si fa riferimento al regolamento CLP,
- ✓ Diverse sono le modalità di scelta, utilizzando:
  - allegato VI del regolamento stesso,
  - banche dati affidabili,
  - dalle schede di sicurezza, dalle etichette dei prodotti

**Vero è** che ci sono alcuni rifiuti per i quali non è necessario predisporre analisi (anche se pericolosi), per esempio:  
**pc, pile, farmaci, lampade, raee**

A supporto possono essere utilizzate **schede di sicurezza, schede tecniche, ...**

**Ottimo supporto** sono gli esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti inseriti nelle Linee Guida -> rifiuti di imballaggio, RAEE, VFU, rifiuti C&D, ..., rifiuti abbandonati in aree pubbliche.

ececamere



### Caratterizzazione e Classificazione

Il **produttore del rifiuto** ha l'obbligo e l'onere della **caratterizzazione e classificazione** (attribuzione del EER) del rifiuto, in base alle normative vigenti, ciò è attualmente riportato nel:

- D.lgs. 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi
- D.lgs. 36/2003 relativo alle discariche dei rifiuti
- DM 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
- DM 5 febbraio 1998 relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure semplificate)
- D.M. 161/2002 e DM 269/2005 ( relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate)

▶ Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata tale regola appare ancora di più logica: il **produttore del rifiuto**, infatti, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel Dm 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni del Dm.

ececamere



## Schede di Omologa (Scheda di Caratterizzazione)

L'omologa è un processo attraverso il quale si individuano le caratteristiche chimiche/fisiche/merceologiche del rifiuto.

dal dizionario → riconoscere ufficialmente che le caratteristiche e le prestazioni del prodotto/prototipo (\*rifiuto) sono conformi a particolari norme o esigenze.

Si parla di **PROCEDURA DI OMOLOGA** → questa prevede la verifica della corrispondenza delle caratteristiche del rifiuto in ingresso all'impianto (sulla base di quanto convenuto in fase di programmazione del conferimento).

Il gestore dell'impianto prepara **una scheda di omologa** che deve essere compilata dal produttore/detentore.

Il produttore/detentore, oltre a compilare la scheda, deve allegare ulteriore documentazione necessaria (schede di sicurezza, informazioni legate al processo nel quale si genera il rifiuto...)

ececamere



Al fine di ottenere una **caratterizzazione del rifiuto**

è necessario predisporre una sorta di **carta di identità del rifiuto** in cui:

- si descrivere il processo di origine,
- le materie prime utilizzate,
- le sostanze con cui può essere entrato in contatto e
- le relative schede di sicurezza.

Importante anche la **verifica di idoneità** verso l'impianto di destino finale.

A tal fine spesso risulta necessario un **supporto analitico**.

**Non esistono analisi generiche o standard o comunque predefinite** al fine di ottenere con facilità classificazione e caratterizzazione.

## Obblighi e Oneri

Fermo restando l'obbligo e l'onere **del produttore**,

**il gestore dell'impianto** (recupero o smaltimento) è conveniente che esegua, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.

ececamere

## Deposito Temporaneo



**Il raggruppamento** dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, **ai sensi dell'art. 185-bis**.

Art. 185-bis

### 1. Nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci (**nulla di diverso**)

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (**RAEE o altri similari**)

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti (**novità assoluta**)



Art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/2006

consorzi



ecocamere



### 2. Effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: **con cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito **raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi**. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, **il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno** (**nulla di diverso**)

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (**nulla di diverso**);

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (**nulla di diverso**).

3. **Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.**



Art. 185-bis

ecocamere

## Condizioni per il Deposito Temporaneo -> sintesi



**Il deposito temporaneo è parte della produzione, non necessita di autorizzazione preventiva, devono essere rispettate le condizioni indicate nella definizione stessa, resta nella sfera di controllo dello stesso produttore.**

Il deposito Temporaneo deve essere effettuato: per **categorie omogenee** di rifiuti e nel rispetto delle relative **norme tecniche**

Le **norme tecniche** relative al deposito temporaneo dei rifiuti sono, al momento riconducibili a quelle che ritroviamo nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 - capitolo 4.1.

Si riferiscono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (prevedono misure di contenimento, separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.), ma i principi enunciati rappresentano, ad oggi, una linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

Per i rifiuti pericolosi, nel **rispetto delle norme che disciplinano:**

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti,
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

L'accumulo disordinato dei rifiuti, tra di loro eterogenei, configura **il deposito incontrollato.**

ecocamere

## Condizioni per il Deposito Temporaneo - altre <sup>1/2</sup>



**Rifiuti Sanitari**  
(limitatamente ai rifiuti ad alto rischio infettivo)

**Rifiuti Terre e rocce da scavo**

**RAEE**

**D.lgs. 49/14 art. 11**  
(deposito temporaneo = luogo di raggruppamento)

**DPR 13 giugno 2017 n. 120, art. 23** - Modifica il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo quando qualificate come rifiuti (codici CER 170504 e 170503\*) -> raggruppamento dei rifiuti presso il sito di produzione, devono essere rispettate le condizioni indicate all'art. stesso ed essere avviate a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (independentemente dalle quantità) o quando il deposito raggiunge i 4.000 mc di cui non oltre gli 800 mc di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno.

**DPR 254/2003 art. 8** - Deve essere effettuato in condizioni tali:

- da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute;
- durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore;
- può essere esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore.

**Rifiuti VFU**

**DPR 209/2003 art. 6 comma 8-bis** nel luogo di produzione del rifiuto, presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, **destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di 30 giorni.**

ecocamere

## Condizioni per il Deposito Temporaneo – *altre* <sup>2/2</sup>

Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti;

Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs. n. 152/2006, ed alle condizioni previste dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006

«impianto portuale di raccolta» o «impianti portuali di raccolta» (art. 2 del D.lgs. n. 197/2021): qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti.



Legge 17 maggio 2022 n. 60 Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") → (GU n.134 del 10.06.2022).

Entrata in vigore del provvedimento 25/06/2022

ecocamere



curiosità → INTERPELLO in materia ambientale

**Art. 3-septies. D.lgs 152/06**

(art. introdotto dall'art. 27, comma 1, L 108 del 2021)

Il Ministero della transizione ecologica, pubblica le risposte fornite alle istanze nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito istituzionale.

Le considerazioni riportate negli interPELLI sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, escludendo qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso.

Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze **costituiscono criteri interpretativi** per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.

ecocamere



 **ecocerved**

**CONTATTI:**  
formazione@ecocerved.it  
info@ecocamere.it

05/05/2025